

Milano, 24 FEB. 2017



*Ispettorato interregionale
Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta*

Prot. 2568

Gent.mo Sig. Massimo Abaleo
m.abaleo@consulentidellavoropec.it

e, p.c. INL – DC Vigilanza
e
IITL di Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta

Oggetto: parere in materia di modalità di erogazione della formazione di base e trasversale.

Con riferimento alla sua richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di erogazione della formazione trasversale e di base si espone quanto segue.

La disciplina della formazione di base e trasversale è affidata alle legislazioni regionali ai sensi delle Linee Guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014: in tal senso si esprime, in modo inequivocabile, il comma 3 dell'art. 44 del D.Lgs. n.81/2015.

Per quello che qui rileva, si rammentano alcuni dei principi sanciti dalle suddette Linee guida.

1. I datori di lavoro possono scegliere di erogare direttamente (anche attraverso organi terzi, accreditati alla formazione professionale) la formazione di base e trasversale nel rispetto dei limiti definiti dalle stesse Linee guida (e dalle singole legislazioni regionali che ad esse si devono riferire) in materia di numero di ore e di contenuti/materie, vale a dire
 - la durata della formazione di base e trasversale è strutturata sulla base del titolo di studio dell'apprendista ed è riferita all'intera durata del contratto di apprendistato:
 - ❖ 40 ore, se in possesso di laurea o titolo di studio superiore;
 - ❖ 80 ore, se in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di maturità;
 - ❖ 120 ore, se in possesso della sola licenza media inferiore;
 - la formazione di base e trasversale ha, di norma, ad oggetto lo sviluppo di competenze in ambiti inerenti:
 - ❖ sicurezza nell'ambiente di lavoro (compresa la formazione generale sulla sicurezza pari a 4 ore);
 - ❖ conoscenze linguistiche e informatiche;
 - ❖ diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa;
 - ❖ relazioni e comunicazioni in ambito lavorativo;

- ❖ economia e organizzazione aziendale;
 - ❖ comunicazione nella madrelingua;
 - ❖ comunicazione nelle lingue straniere;
 - ❖ conoscenze sociali e civiche;
 - ❖ conoscenze sul digitale;
 - ❖ imparare ad imparare;
 - ❖ consapevolezza ed espressione culturale.
2. E' possibile erogare detta formazione in modalità FAD nei limiti e con le modalità previste dalle singole discipline regionali: in attesa della definizione delle modalità a livello regionale (ancora nessuna Regione lo ha fatto) si ritiene che possano essere applicati i limiti alla FAD previsti per la formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione infortuni (limiti posti a tutela di un valore ben più elevato qual è quello della formazione sulla sicurezza e, quindi, ben applicabili in materia di formazione apprendistato).
 3. Il PFI potrà riguardare anche solo la formazione professionalizzante (per la formazione di base e trasversale sarà sufficiente un rinvio alla legislazione regionale nella c.d. lettera di assunzione).

A ciò si aggiunga, da ultimo, che le legislazioni regionali di Liguria (L.R. 13/2012; DGR 554/2012; DGR 489/2013) Lombardia (DGR 4676/2015) Piemonte (DGR 26-2946/2016) e Valle d'Aosta (DGR 1745/2015) riprendono pienamente i suddetti principi, specificandone i dettagli operativi.

Cordiali saluti.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO INTERREGIONALE

(Dott. Aniello PISANTI)



AR/FC